



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEFINITIVO – ANNO 2022- A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE IN DATA 16 NOVEMBRE 2022 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019 -2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.l. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Vista, altresì, la deliberazione n. 77 del 18 novembre 2016, con la quale la Giunta camerale ha deciso di rinnovare, con decorrenza immediata, l'incarico del Segretario Generale,

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 65 del 22 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la revisione parziale della macrostruttura e la riarticolazione organizzativa dei Servizi assegnati alle Aree gestionali, così articolate:

I. Area “Affari generali e gestione risorse umane”;

II. Area “Finanze”

III. Area “Anagrafe e patrimonio”;

IV “Promozione economica – tutela e regolazione del mercato”;

Vista la determinazione Presidenziale n. 7 del 30 dicembre 2022 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2023;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il “Piano della Performance per il triennio 2022/2024”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 25 del 23 giugno 2022 con la quale è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024”;

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e smi;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2023;

Vista la determinazione Presidenziale n. 7 del 30 dicembre 2022 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l’esercizio 2023;

Dato atto che il D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente valido per il triennio 2019-2021 che ha disposto novità in materia di relazioni sindacali, una importante revisione del sistema di classificazione del personale da applicare nel 2023, oltre a comportare aumenti dei livelli retributivi sia riferiti alle voci tabellari che alle risorse finalizzate al finanziamento del Fondo per la contrattazione decentrata;

Evidenziato che l’articolo 79 del citato CCNL relative al personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali 2019-2021 – rubricato “ **Fondo risorse decentrate: Costituzione**” prevede testualmente:

- comma 1 lett. d): *La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;*
- comma 5: *Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;*
- comma 7: *Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo;*

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 anche tenuto conto del nuovo CCNL 2016-2018, con precipuo riferimento al sopra citato art. 79 c.1 lett. d) pari a Euro 5.408,00;

Considerato che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente sono attualmente regolate dall'articolo 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 che suddividono tali risorse in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 - **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; la seconda (comma 3), ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo stesso;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la determinazione delle risorse stabili (o parte fissa del fondo), non sussistono elementi di discrezionalità, essendo predeterminate contrattualmente le voci che compongono tali risorse;
- per quanto riguarda le risorse variabili, invece, è consolidata l'attribuzione alla Giunta della competenza a disporre annualmente sull'ammontare delle risorse variabili da conferire al fondo;

Considerato, inoltre, che le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/5/2018 sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Visto l'art. 67, CCNL 21.05.2018 che individua le risorse decentrate variabili del personale non dirigente che possono aumentare il fondo incentivante con particolare riferimento a:

- c.3 lett. h) e c. 4: In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione delle risorse economiche, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- c.3 lett. i) e c.5 lett. b): per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- ai sensi dell'art. 67 c.3 lett.e): eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Visto, inoltre, che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 personale non dirigente, e che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. precedentemente sottoscritti e compatibili con le norme del CCNL 2016-2018;

Richiamato il limite di legge al contenimento del trattamento accessorio del personale vigente per gli anni dal 2017 in poi, e, segnatamente l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016 fissato in Euro 1.151.804,97 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

Richiamato, altresì, il parere MEF prot. 257831 del 18 dicembre 2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Preso atto che l'allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22/05/2018 n. 18, nell'ambito del monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ricordando che la stessa si colloca a valle del d.lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, evidenzia come “necessario” per le amministrazioni intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo a rettifica delle tabelle 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali, previsti dai diversi CCNL una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Richiamato il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Richiamata, altresì, la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizioni organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 193 del 28 aprile 2022 con la quale è stato costituito, in via provvisoria, a norma dell'articolo 67 del CCNL Comparto Funzioni locali 21/05/2018 il fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022, in complessivi Euro 918.099,50, di cui Euro 618.011,53 per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 ed Euro 300.087,97 per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità ai sensi del 3 comma del citato art. 31;

Richiamato il parere di compatibilità finanziaria espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul fondo di cui trattasi con verbale n. 3 del 28/4/2022;

Dato atto che il competente ufficio camerale “Ciclo delle performance” ha determinato, in via definitiva l’ammontare del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 – sulla base delle risultanze dell’esercizio 2022 - in Euro **944.045,55**, di cui Euro 618.011,53 sono risorse stabili e determinando in Euro 326.034,02 quelle variabili;

Considerato che in data 9 ottobre 2018 la sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera 19/2018 ha definitivamente chiarito che le risorse stanziare dal CCNL all’art. 67 comma 2 lettera a) (importo di euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019) e lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi) non sono soggette ai limiti di crescita dei fondi di trattativa decentrata previsti dall’art.23 comma 2 del dlgs 75/2017;

Richiamato l’articolo 68, comma 1 che contempla la possibilità di rendere disponibili eventuali risorse residue di cui all’articolo 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Richiamato, poi, l’art. 67, comma 5 lett. b) del predetto CCNL che prevede testualmente “...alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlativi oneri dei trattamenti accessori del personale...”;

Richiamata la metodologia per l’individuazione delle azioni e dei risultati ottenuti dall’Ente per l’incremento delle risorse decentrate, approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 31/7/2018 in conformità delle indicazioni ARAN ex art. 15 c. 5 del CCNL 1/4/99 riguardante le attività collegate a specifici obiettivi di miglioramento ed accrescimento dei servizi esistenti coerentemente a quanto previsto nel piano delle performance;

Dato atto che per effetto di quanti innanzi le risorse destinate alla finalità di cui alla lett. b) del comma 5 dell’art. 67 sono state determinate in Euro 254.545,45 in considerazione del mantenimento degli obiettivi di performance dell’Ente previsti dal relativo piano 2021/2023, giusta deliberazione della Giunta camerale n. 10 del 4 Aprile 2022 di approvazione del Piano delle Performance 2022/2024 come modificato con delibera n. 43 del 14 ottobre 2021;

Dato altresì atto che dalla menzionata delibera di Giunta n. 10/2022 si rileva che, ai fini dell’integrazione della componente variabile del fondo nella misura dell’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997 ex art. 67 comma 4, la relativa quota è pari ad Euro 21.433,86;

Considerato che con riferimento alla parte variabile del fondo risorse decentrate alimentata con fonti finanziarie esterne sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 388298 del 12/11/2018 i relativi importi affluiti devono intendersi comprensivi degli oneri riflessi e fiscali a carico dell’Ente;

Visto l’articolo 67, comma 3, lettera c) che prevede che il Fondo può essere integrato da risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 70-ter del CCNL 21.05.2018, tale cifra deve transitare dal Fondo per essere poi riconosciuta al personale che ha espletato tale attività al di fuori dell'orario di lavoro;

Considerato, inoltre, l'articolo 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21.5.2018 che prevede la possibilità di integrare il Fondo di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);

Considerato che le risorse variabili da portare ad incremento del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, sono complessivamente pari ad Euro 50.054,71 al netto degli oneri sociali e dell'Irap a carico dell'Ente e che le succitate risorse variabili sono determinate, come analiticamente riportato nel prospetto che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante;

Richiamata la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;

Tenuto, altresì, conto che le somme determinate si intendono al netto degli oneri riflessi, il cui ammontare è stato, come di consueto, indicato nei conti di bilancio all'uopo istituiti, analogamente autorizzati dal Consiglio in occasione dell'approvazione del Preventivo economico di cui sopra;

Ritenuto necessario rideterminare, in via definitiva, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 secondo le modalità riportate nell'all. A) al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, dott.ssa Emilia De Luca, nonché Capo Servizio AA.GG. e Gestione del Personale in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il parere espresso dal Dirigente dell'AREA I e II, dr. Antonio Luciani, in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di costituire in via definitiva il Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'anno 2022, in **Euro 944.045,55** di cui l'importo di Euro 618.011,53s per risorse stabili previste dall'articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL ed in Euro 326.034,02 le risorse variabili previste dall'articolo 67, comma 3 del CCNL, come da prospetto allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;

di quantificare in Euro 44.646,71 le risorse variabili ai sensi dell'art. 67, comma 3 del CCNL 21/5/2018 ed in Euro 5.408,00 le risorse variabili una tantum per incrementi stipendiali da portare ad incremento del fondo risorse decentrate 2022 personale non dirigente;

di dare atto che il suddetto fondo di Euro 944.045,55, rispetta il limite rappresentato dal corrispondente Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016;

di stabilire che le fonti finanziarie esterne che alimentano il fondo risorse decentrate devono intendersi comprensive degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

di individuare la copertura del suddetto fondo risorse decentrate nei conti di budget 321007 e 321011 nell'ambito dei quali sono stati rilevati i relativi debiti per la parte di retribuzione da corrispondere al personale nell'esercizio 2022;

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;

di notificare il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i., è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(dott.ssa Emilia De Luca)

**Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)**

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

**Integrazioni risorse per l'anno 2022:
(CCNL 21/5/2018 triennio 2016-2018)**

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2021): E.A.	€	1.987,70							
art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2021): S.A.	€	1.250,86							
art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2021): R.P.	€	1.369,68							
Incentivi Funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016, come mod. da art. 1. c. 526, legge 205/2017 (non soggette a vincolo art. 23 c. 2, d.lgs. 75/2017)			4.806,54	€	6.359,05	1.552,51			
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale coinvolto nelle attività per concorsi e operazioni a premio (D.P.R. 430/2001)			28,72	€	38,00	9,28			
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori MISE-Unioncamere (Giocattoli)			755,86	€	1.000,00	244,14			
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori MISE-Unioncamere (tipologie prodotti elettrici)			377,93	€	500,00	122,07			
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori MISE-Unioncamere (puericoltura e prima infanzia)			377,93	€	500,00	122,07			
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per Piano di vigilanza locale (Convenzione preimballaggi - controlli casuali e tachigrafi analogici + 1 addendum)			16.628,87	€	22.000,00	5.371,13			
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2021			15.710,03	€	20.784,37	5.074,34			
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per progetti ufficio statistica: prezzi prodotti acquistati e venduti agricoltori - anno 2020/2021 - rev. 569/2022			1.407,98	€	1.862,76	454,78			
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018:			-			-			
Economie realizzate su liquidaz. maggiorazioni ex art 69 CCNL 2018 det. ___/___ (prov. spesa ___/___)	€	-							
Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie straordinari derivanti dallo smart working	€	-							
Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie su erogazione buoni pasto derivanti dallo smart working	€	-							
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 21/05/2018 risparmi lavoro straordinario	€	-							
Art. 79 c.1 lett. b) CCNL 2019-2021 - risorse una tantum di natura variabile, di competenza anno 2021, attribuite al F.do 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 del CCNL 2019-2021	€			€	5.408,00				
Quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997			313003	118,30					
			313005	9.335,99					
			313006	-					
			313008	10.652,51					
meno risorse direttamente destinate al personale coinvolto in attività per concorsi e operazioni a premio			313008	- 28,72					
sponsorizzazioni				-					
	€	20.078,08							
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2, D.Lgs 75/2017 per adeguamento al F.do 2016	€	-	€	-	€	-	€	-	€
				4.552,85	€	6.023,42	€	1.470,57	

FONDO PER L'ANNO 2022

	risorse certe Stabili e Continuative	Risorse Variabili	Risorse Totali
	€ 618.011,53	€ 326.034,02	€ 944.045,55
fondo disponibile	€ 618.011,53 65,46%	€ 326.034,02 34,54%	€ 944.045,55
disponibilità residua su anno 2016	€ 10.860,14 1,66%	€ 209.086,95 38,58%	
risorse variabili adeguate al limite delle risorse del fondo 2016		€ 285.940,16	
risorse variabili non soggette a limite		€ 40.093,86	
Fondo liquidabile			€ 944.045,55